

Il diritto alle origini fra ordinamenti nazionali e giurisprudenza europea. Spunti per una comparazione

di

Nicola Falbo*

SOMMARIO: 1. La dimensione storica dell'adozione - 1.1. Dai codici preunitari alla prima legge sull'adozione - 1.2. La vigente legge e la successiva positivizzazione del diritto alle origini - 1.3. Il diritto alle origini nel caso di parto in anonimato - 2. Gli sviluppi operati dalla giurisprudenza - 2.1. La sentenza della Corte EDU e la sua ricezione da parte della Corte costituzionale. Una prima riflessione sul bilanciamento degli interessi in gioco - 2.2. L'adeguamento della giurisprudenza nazionale - 2.2. Uno sviluppo ulteriore: il diritto alle origini con riferimento all'identità dei fratelli e delle sorelle biologici - 3. Una comparazione con altre esperienze europee - 3.1. La Francia: una disciplina analoga a quella italiana, ma frutto di un intervento organico del legislatore - 3.2. La Spagna: una disciplina opposta a quella italiana, cui si è giunti in via pretoria - 3.3. La Germania: una disciplina che ha optato per un favor nei confronti del figlio, bilanciando al contempo tutti gli interessi in gioco - 4. Considerazioni conclusive

1. La dimensione storica dell'adozione

Secondo la definizione che se ne può dare correntemente, il diritto alle origini è il diritto facente capo all'adottato, maggiorenne ultraventicinquenne, ad avere accesso alle informazioni relative alla propria origine e all'identità dei propri genitori biologici¹.

In questo lavoro si cercherà di dare conto di come questo istituto, a partire dalla sua introduzione nell'ordinamento civile nazionale, abbia subito nel volgere dell'ultimo decennio significative espansioni della sua portata.

Alla giurisprudenza, in assenza di un rinnovato quadro legislativo, è spettato il compito di fornire risposte alle sollecitazioni di chi desiderava scoprire le proprie origini, malgrado la frapposizione della barriera dell'anonimato della madre biologica. La risposta data dalla giurisprudenza, in ossequio alla separazione dei poteri dello

* Cultore di Diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Brescia.

¹ C. M. Bianca, *Diritto civile*, Milano, Giuffrè, 2017², vol. II-1, pp. 455-458.

Stato, si è limitata all'introduzione di un sistema che può essere definito "provvisorio", con il quale si consente alle parti di disporre, nelle sede processuale, dei loro interessi, non potendo invece il giudicante investire autonomamente della facoltà di decidere egli stesso, in assenza di una disciplina legislativa. La Corte costituzionale, nel 2013, ha invitato il legislatore alla riforma dell'istituto; in attesa di un suo intervento e allo scopo di identificare possibili soluzioni in una prospettiva *de iure condendo*, in questo lavoro è stata compiuta anche un'osservazione comparata del diritto alle origini, così come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e da altri ordinamenti nazionali di Paesi europei.

Lo sguardo si è rivolto a esperienze di Stati a noi vicini, accomunati da un ordinamento di *civil law*, allo scopo di individuare come i rispettivi ordinamenti abbiano inteso disciplinare la dialettica tra il diritto della madre biologica a mantenere l'anonimato e il diritto del figlio a scoprire le proprie origini. In particolare, sarà analizzato il caso della Francia che, con una specifica riforma dell'istituto, ha introdotto una disciplina per certi versi simile a quella italiana; il caso della Spagna, giunto in via pretoria a una soluzione opposta a quella italiana e il caso della Germania, che ha compiuto un bilanciamento degli interessi in gioco.

La conoscenza delle proprie origini costituisce per chi è stato adottato, secondo la prevalente opinione delle scienze psicologiche, accolta anche dalla giurisprudenza, un importante passo da compiere quando sia nota la propria condizione di adottato². Al di fuori di una prospettiva strettamente giuridica, esso consente di prevenire il rischio di idealizzazione dei propri genitori biologici e della propria provenienza: la scoperta delle proprie origini riveste infatti un ruolo decisivo nella formazione dell'identità del soggetto interessato, sia nella dimensione interna, intesa come percezione che l'individuo ha di se stesso, sia nella dimensione esterna, quale aspetto dinamico-relazionale della propria identità, che l'individuo coglie nell'interazione con il mondo che lo circonda. In altri termini, recuperando le parole di una sentenza della Corte di cassazione³, "lo sviluppo della personalità individuale e l'armonica costruzione della propria vita privata e familiare richiedono la costruzione di una propria identità

² Vedi Gagliardi, E. Palmerini, *Il diritto a conoscere le proprie origini nella legge di riforma dell'adozione*, in *Adozione nazionale*, a cura di C. M. Bianca e L. Rossi Carleo, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2002, p. 1012.

³ Corte di cassazione, Sez. I, 9 novembre 2016 n. 22838.

individuale fondata, oltre che su un contesto parentale affettivo-educativo riconoscibile, anche su informazioni relative alla propria nascita idonee a svelarne il segreto unitamente alle ragioni dell'abbandono".

Il diritto alle origini è essenzialmente collegato all'istituto dell'adozione: si procederà a una ricostruzione storica per sommi capi di questo istituto, con lo scopo di comprendere come il diritto alle origini sia stato introdotto e ulteriormente sviluppato, adeguandosi al variare della sensibilità sociale, così come recepita dalla legge.

1.1. Dai codici preunitari alla prima legge sull'adozione

L'istituto dell'adozione, risalente al diritto romano, aveva come principale scopo il dare la possibilità, a chi ne era sprovvisto, di introdurre all'interno della propria famiglia un soggetto in grado di assicurare la continuità della discendenza, anche a fini ereditari⁴.

Questa finalità originaria dell'adozione la connotò precipuamente lungo l'arco della storia, motivo per il quale è possibile rinvenire alcune caratteristiche dell'adozione rimaste stabili per lungo tempo. Tra queste, è possibile ricordare che l'adozione riguardava un soggetto maggiorenne (o comunque dotato della capacità di agire secondo l'ordinamento di volta in volta preso in considerazione), che essa avveniva con il consenso della famiglia di origine (e spesso, anche dell'adottando), non recideva del tutto i rapporti con la famiglia di origine (spesso il cognome dell'adottante veniva anteposto a quello dell'adottato, che non veniva sostituito) ed infine attribuiva all'adottato, *pro futuro*, la capacità di ereditare i beni dell'adottante.

È infatti con queste caratteristiche che l'adozione era delineata nella maggior parte dei codici preunitari del Regno d'Italia, così come nel *Code Napoléon* e nell'ABGB. Significativamente, la quasi totalità di questi codici escludeva l'adozione del minore o la consentiva solo eccezionalmente (tranne il codice austriaco, che nulla dispone al riguardo)⁵, coerentemente alla finalità dell'istituto di introdurre nella

⁴ A tal proposito, la dottrina identifica il principio secondo cui *adoptio naturam imitatur*, cioè dell'adozione quale strumento che mira a ricreare, artificialmente, la composizione della famiglia naturale. C. Casanova, *L'adozione e l'agnazione. Alcune riflessioni*, in *Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines* [Online], 124-1 | 2012. <http://journals.openedition.org/mefrim/221>. 13 marzo 2020.

⁵ F. Campobello, *La "rivoluzione copernicana" dell'adozione*, Torino, Giappichelli, 2019, pp. 22-26.

famiglia dell'adottando un soggetto (già) idoneo ad assumere la propria posizione di erede al suo interno.

Si pose in continuità con questa tradizione anche il Codice civile del 1865, che all'art. 206 escludeva l'adozione del minorenne, salvo che avesse almeno diciotto anni (quando la maggiore età era fissata agli anni ventuno)⁶.

Seguì la medesima impostazione liberale anche il Codice civile del 1942, mantenendo inalterati alcuni aspetti essenziali dell'istituto, quali "il divieto di adozione per chi ha già figli, la necessità del consenso della famiglia di origine dell'adottato, l'aggiunta del nuovo cognome a quello di origine, il mantenimento dei rapporti successori con la famiglia di nascita e l'esplicito divieto di rapporti successori con i parenti dell'adottando"⁷.

La Costituzione introduceva due articoli specificamente dedicati alla tutela dell'infanzia e della famiglia⁸, che rispondevano a una diversa attenzione dell'opinione pubblica, più sensibile alle esigenze di tutela nei confronti della fasce deboli della popolazione.

Fu proprio in questo periodo che si avvertì l'esigenza di ampliare l'istituto dell'adozione, al fine di renderlo uno strumento di protezione nei confronti di quella che al tempo veniva definita "infanzia abbandonata"⁹. Le istanze, provenienti dalla

⁶ Fu soltanto una situazione emergenziale, e cioè l'insorgenza di un gran numero di orfani provocato dalla grande Guerra, a consentire l'adozione anche di soggetti minori dei diciotto anni, orfani o nati fuori dal matrimonio durante il periodo bellico ad opera del decreto legge n. 1357/1919.

Con il Codice del 1865, però, il processo adottivo fuoriuscì da una logica essenzialmente privatistica e venne giurisdizionalizzato: l'adozione era infatti pronunciata a seguito di provvedimento della Corte d'appello del luogo di residenza dell'adottando, secondo quanto previsto dagli artt. 213-219.

⁷ F. Campobello, *La "rivoluzione copernicana"*, op.cit., pp. 29-30.

Per converso, nel "nuovo" codice vi furono alcuni elementi di innovazione. In primo luogo, l'art. 296 (nella sua formulazione originaria) consentiva l'adozione anche del minorenne, disponendo, con notevole modernità, anche il diritto all'ascolto del minorenne ultradodicescimo nell'ambito di tale procedura: ciò avveniva in quanto il consenso doveva essere dato anche dall'adottando (in caso di minore età il consenso era dato dal rappresentante legale dello stesso).

⁸ Ci si riferisce in particolar modo agli artt. 30 e 31 della Costituzione. Di particolare l'art. 30, comma 3, che recita: "La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima".

⁹ F. Campobello, *La "rivoluzione copernicana"*, op.cit., pp. 37-42.

politica, dalla società civile e dagli operatori del settore vennero portate all'attenzione del legislatore; esse confluirono infine nell'emanazione della legge n. 431/1967¹⁰.

È di particolare interesse osservare che già in questa legge era possibile intravedere degli accenni al diritto alle origini, sebbene non ancora autonomamente positivizzato. Durante la discussione parlamentare, infatti, una delle principali deputate che si occupava del testo, Maria Pia Dal Canton, aveva proposto un emendamento con il quale si consentiva all'adottato che lo desiderava di assumere, al compimento della maggiore età, anche il cognome della propria famiglia di origine¹¹. L'emendamento non venne approvato, perché prevalse una posizione improntata alla definitività dell'adozione: era quindi necessario che l'istituto rescindesse completamente i legami con la famiglia di origine. A tal proposito, l'art. 314/28 stabiliva espressamente che tutti i documenti anagrafici relativi all'adottato dovessero essere rilasciati senza indicazioni della paternità o maternità naturale del minore, né della trascrizione del provvedimento di adozione. Così delineata, l'"adozione speciale" di allora provocava la cessazione di tutti i rapporti dell'adottato con la famiglia di origine e l'assunzione di quest'ultimo del cognome degli adottanti.

1.2. La vigente legge e la successiva positivizzazione del diritto alle origini

Alcuni limiti¹² della legge del 1967 resero necessaria un'ulteriore riforma dell'istituto, che si concretizzò nel quindicennio successivo con la legge n. 184/1983. Secondo la

¹⁰ In tale contesto, questo tipo di adozione fu definito "speciale", per distinguerlo dall'ipotesi ordinaria, che rimase quella dell'adozione del maggiorenne. Con notevole sintesi, gli aspetti essenziali della legge furono: l'abbassamento dell'età minima degli adottanti a trentacinque anni; la possibilità di adottare più soggetti in momenti diversi; la variazione della competenza giurisdizionale, che passa al Tribunale ordinario, per i maggiorenni, e viene istituita in capo al Tribunale per i minorenni, per questi ultimi; l'introduzione dell'adozione dei minorenni di età inferiore agli otto anni, che poteva avvenire a seguito di un processo che si suddivideva nelle fasi di declaratoria della situazione di abbandono, affidamento preadottivo e, infine, adozione speciale.

¹¹ F. Campobello, *La "rivoluzione copernicana"*, op.cit., p. 94.

¹² Veniva infatti avvertito, ai tempi, che l'istituto non riuscisse a esplicare le proprie potenzialità a causa di alcune limitazioni, come i limiti imposti agli adottanti, la difficoltà a collocare minorenni affetti da disabilità, le procedure di abbinamento dei minorenni alle famiglie adottive non sufficientemente individualizzate e la non completa formazione della magistratura minorile per la corretta applicazione dei nuovi strumenti normativi. Vedi F. Campobello, *La "rivoluzione copernicana"*, op.cit., pp. 97-101.

Le difficoltà sollevate trovarono risposta nella nuova legge con alcuni allentamenti dei vincoli previsti per l'adozione, secondo la disciplina vigente: gli adottanti possono essere uniti in

dottrina più autorevole, l'adozione "fa sorgere, in virtù di un provvedimento giudiziale, un rapporto di filiazione, fra soggetti non uniti da un legame di generazione biologica"¹³.

Per quanto riguarda il tema di questa analisi, la formulazione originaria dell'art. 28 della legge del 1984 non contemplava il diritto alle origini. Anzi, il testo nella versione di allora recava dei divieti di diffusione dei dati relativi ai genitori biologici che potevano essere contenuti, ad esempio, in documenti giudiziali, sanitari e amministrativi. Era tuttavia presente una deroga che consentiva all'autorità giudiziaria di autorizzare l'esibizione. Queste ipotesi riguardavano, in concreto, casi di particolare gravità, come la necessità di accedere ai dati clinici dei genitori biologici per poter eseguire cure mediche che richiedevano indispensabilmente la conoscenza di tali informazioni¹⁴.

Per il riconoscimento del diritto alle origini è necessario attendere la legge n. 149/2001, che significativamente modifica il titolo della legge sulle adozioni da "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" a "Diritto del minore a una famiglia"¹⁵, con ciò "rivoluzionando" la prospettiva secondo una visione costituzionalmente orientata che pone finalmente al centro il minorenne, appunto, e il suo diritto ad avere una famiglia.

In primo luogo, l'art. 28, comma 1, legge n. 184/1983, così come modificato, stabilisce che "[i]l minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni". La norma stabilisce che i genitori adottivi siano effettivamente tenuti a informare il proprio figlio adottivo

matrimonio da tre anni e non più da cinque, cambia la differenza di età prescritta da quaranta a diciotto anni e viene rimosso il limite massimo di età dell'adottato di otto anni.

¹³ T. Auletta, *Diritto di famiglia*, Torino, Giappichelli, 2013⁹, p. 381.

¹⁴ È tuttavia interessante osservare che, in realtà, la giurisprudenza di merito aveva già intuito la necessità di operare, nonostante la ristrettezza delle regole, aperture in ordine a un vero e proprio diritto alle origini ancora prima che lo stesso fosse stato positivizzato. Affermava infatti il Tribunale per i Minorenni di Perugia, prima della riforma in materia, che "pur in difetto di specifiche previsioni, nella vigente disciplina, circa la conoscenza delle proprie origini biologiche, da parte dell'adottato maggiorenne, può essere autorizzato l'accesso alle informazioni sui fratelli biologici, con la prudente mediazione, il supporto e la guida discreta del servizio sociale" (Tribunale per i Minorenni di Perugia, 27 febbraio 2001, in *Giurisprudenza di merito*, 2001, vol. 623).

¹⁵ A. Finocchiaro, M. Finocchiaro, *Adozione e affidamento dei minori. Commento alla nuova disciplina*, Milano, Giuffrè, 2001.

della sua condizione, pur lasciandoli liberi – in considerazione della complessità della situazione – di determinarne tempi e modalità.

Una volta nota la propria condizione di adottato, l'interessato "può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici" secondo quanto previsto dal comma 5 della medesima disposizione. Il legislatore configura un termine iniziale ben superiore alla maggiore età¹⁶, stabilendo che questo diritto possa essere esercitato quando l'interessato abbia compiuto i venticinque anni.

La giurisprudenza prevalente configura tale ipotesi di conoscenza delle proprie origini come un diritto potestativo¹⁷, in quanto esercitabile secondo la libera iniziativa dell'interessato, rispetto alla quale i genitori biologici non possono opporre alcunché, ad esempio affermando il proprio diritto alla riservatezza.

La seconda parte del comma 5 prevede un'ipotesi speciale, riservata al maggiorenne infraventicinquenne, il quale può richiedere un'autorizzazione all'accesso "se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica".

Un'analoga ipotesi di urgenza è prevista dal comma 4 quando l'interessato sia minorenne, ma l'autorizzazione in questo caso (in considerazione dell'età), verrà richiesta dai genitori adottivi. La norma si premura di assicurare che l'adottato sia posto in idonea condizione psico-fisica per poter apprendere tali informazioni.

Quando riceve la richiesta di autorizzazione, il Tribunale per i minorenni competente per territorio (secondo il criterio della residenza dell'interessato), compie un'istruttoria disciplinata dal comma 6, volta a verificare "che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente"¹⁸, emettendo al suo esito il decreto che autorizza l'accesso.

Il comma 8 stabilisce che detta autorizzazione non è richiesta quando i genitori biologici siano deceduti o irreperibili.

¹⁶ Si tratta di un termine indice di particolare cautela da parte del legislatore, da alcuni autori ritenuto eccessivo e oggetto di abbassamento nei disegni di legge sul tema. Vedi V. De Santis, *Diritto a conoscere le proprie origini come aspetto della relazione materna. Adozione, PMA eterologa e cognome materno*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, 2018, vol. 1, p. 3.

¹⁷ Tra le molte sentenze, vedi Corte di cassazione, sez. I, 9 novembre 2016 n. 22838.

¹⁸ Auletta definisce "singolare prescrizione normativa" la precisazione secondo cui l'accesso alle notizie non deve procurare turbamento al richiedente. Vedi T. Auletta, *Diritto di famiglia*, op. cit., p. 394.

Completano la disciplina i commi 2 e 3, che garantiscono la riservatezza dei dati personali dell'adottato e dei genitori biologici, a fronte di richieste di accesso agli atti contenenti dati sensibili.

1.3. Il diritto alle origini nel caso di parto in anonimato

Venendo all'argomento in esame, il comma 7 dell'art. 28, legge n. 184/1983 (così come introdotto dalla legge n. 149/2001 nella sua formulazione originaria), non permetteva l'esercizio del diritto alle origini nell'ipotesi in cui "l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo".

La prima definizione del diritto alle origini, quindi, non contemplava che esso potesse essere esercitato in caso di mancato riconoscimento della madre naturale, in caso di parto anonimo o di assenso all'adozione sotto condizione di anonimato.

Questa disciplina, in realtà, verrà modificata a breve distanza di tempo ad opera del decreto legislativo n. 196/2003 (c.d. Codice della privacy), che riformulò¹⁹ il comma 7 – restringendo la portata del divieto di accesso – nel seguente modo, tutt'oggi vigente: "L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396"²⁰.

La disposizione richiamata è quella che disciplina il "parto in anonimato"²¹, che diviene quindi l'unico presupposto che attualmente, con i limiti che si vedranno *infra*, circoscrive il diritto alle origini.

Per completezza dell'analisi, giova infine richiamare l'art. 93, comma 2, decreto legislativo n. 196/2003, che stabilisce che l'estratto integrale dell'atto di nascita del soggetto nato da parto anonimo può essere richiesto decorsi cento anni dalla sua

¹⁹ La disposizione modificatrice fu l'art. 177, comma 2, decreto legislativo n. 196/2003. Oggi l'art. 177 è stato abrogato dal decreto legislativo n. 101/2018.

²⁰ Vedi De Santis, *Diritto a conoscere le proprie origini*, op. cit., p. 4.

²¹ L'art. 30, comma 1, d.P.R. n. 396/2000 prevede che "[l]a dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata". Vedi B. Checchini, *Anonimato materno e diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini*, in *Rivista di diritto civile*, 2014, vol. 3, pp. 711-718.

formazione; tale limitazione si applica a chiunque sia il richiedente²². È invece consentita anche prima della scadenza di detto termine, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, l'acquisizione di "dati non identificativi" della madre biologica.

Nel complesso, il diritto della madre di non essere nominata nell'atto di nascita costituisce un diritto potestativo dalle conseguenze piuttosto significative. In primo luogo, come visto, esso preclude (o meglio, può precludere) la conoscenza della sua identità al figlio; in secondo luogo, inibisce l'operatività della presunzione di paternità di cui all'art. 231 c.c., se la madre era coniugata, senza che ciò possa dare luogo al reato di alterazione di stato²³.

L'analisi ora compiuta ha consentito di comprendere quali siano i confini del diritto alle origini nel caso di parto in anonimato, così come scolpiti dal testo legislativo. In particolare, dopo la riforma del 2003, il legislatore ha compiuto un bilanciamento degli interessi in gioco nettamente a favore della madre che ha scelto di partorire in nominato, garantendo l'immodificabilità di tale decisione, che non può essere sovvertita né da una decisione giudiziale né da una richiesta del figlio. Il diritto alle origini di quest'ultimo, quindi, risulta essere irrimediabilmente sacrificato a favore del diritto alla riservatezza della madre.

Nel volgere di meno di due decenni, tuttavia, l'opera della giurisprudenza nazionale e convenzionale ha notevolmente modificato la fisionomia dell'istituto, ampliandone i confini. Il superamento, ad opera della giurisprudenza, della disciplina legislativa ora analizzata è frutto, in questo come in altri ambiti del diritto, di una rinnovata sensibilità da parte della società e degli interpreti del diritto verso nuovi diritti, che prima non erano considerati tali, anche in virtù della loro assunzione di rilevanza costituzionale²⁴. La nota apertura all'introduzione di nuovi diritti fondamentali ad

²² L'art. 93, comma 2, decreto legislativo n. 196/2003 prevede che: "[i]l certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento".

²³ In particolare, l'ipotesi è prevista e punita dall'art. 567, comma 2, c.p.. Vedi G. Casaburi, *Il libro dell'anno del diritto 2019*, Ist. Enciclopedia Italiana, 2019.

²⁴ C. Padula, *Dove va il bilanciamento degli interessi? Osservazioni sulle sentenze 10 e 155 del 2015*, in *federalismi.it*, 2015, 19, p. 4. L'autore, tra i diversi esempi, fa un esplicito riferimento al "diritto

opera dell'art. 2 della Costituzione può quindi costituire il presupposto per la nascita di mai sperimentati conflitti tra diritti, ai quali il legislatore e gli interpreti sono chiamati a fornire un opportuno bilanciamento.

2. Gli sviluppi operati dalla giurisprudenza

Il primo tentativo di "apertura" del diritto in esame, nell'ipotesi di parto anonimo, si ebbe con la sentenza della Corte costituzionale n. 425/2005²⁵.

Il giudizio di legittimità costituzionale, relativo all'art. 28, comma 7, legge n. 184/1983, venne promosso dal Tribunale per i minorenni di Firenze, nell'ambito di un processo nel quale il ricorrente, adottato a seguito di parto anonimo, chiese di poter conoscere le proprie origini; egli riferì di essere a conoscenza della decisione della sua madre biologica di mantenere riservata la propria identità, ma egli, semplicemente, non poteva fare a meno di chiedersi se, trascorsi trentadue anni dal parto, ella non avesse cambiato idea.

Tra gli argomenti a sostegno dell'asserita incostituzionalità della norma, il ricorrente citò l'adesione dell'Italia a trattati internazionali che avevano ad oggetto la tutela dell'infanzia, in particolare alla Convenzione di New York del 1989²⁶ (che agli artt. 7 e 8 riconosce il diritto del fanciullo a conoscere i propri genitori, alle sue relazioni familiari e a vedere mantenuta integra in generale la sua identità) e alla già ricordata Convenzione dell'Aja; entrambi questi trattati sono costantemente richiamati da tutta la giurisprudenza, nazionale e non, che si è espressa sull'argomento in esame.

La Corte costituzionale, nel dichiarare infondata la questione di costituzionalità, si sofferma sulla *ratio* della vista disposizione che consente il c.d. parto in anonimato. Secondo la Corte, si tratta di una norma posta a presidio di diversi valori: in primo luogo, la norma tutela la gestante, che abbia deciso di non tenere con sé il figlio, garantendole la possibilità di portare a compimento il parto in condizioni di sicurezza per sé e per il nascituro; in secondo luogo, la possibilità del parto in anonimato dota le madri di uno strumento volto a prevenire, per converso, il ricorso all'interruzione

dell'adottato di conoscere le proprie origini, ricavato dall'art. 2 Cost. come componente del diritto all'identità".

²⁵ Corte costituzionale, 25 novembre 2005 n. 425.

²⁶ La "Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza" fu ratificata dall'Italia con la legge n. 176/1991.

volontaria di gravidanza, se non addirittura la pratica di aborti clandestini, o l'abbandono del neonato in condizioni di pericolo. A giudizio della Corte vi sono quindi diverse ragioni, anche di natura pubblicistica, che attribuiscono al parto in anonimato un valore particolarmente pregnante: da ciò discende che la decisione della madre di non voler essere nominata nell'atto di nascita merita di prevalere su altre esigenze, quale quella del diritto alle origini del figlio. Infatti, argomenta la Corte, se la garanzia dell'anonimato non fosse assoluta, l'istituto non garantirebbe quella sicurezza di cui abbisogna la madre nel momento in cui compie una scelta certo non facile, condizionando in tal modo la sua libertà di scelta.

La Corte assume una posizione di particolare rigore perché non esclude solamente che l'anonimato possa venire meno *tout court*, ma non consente nemmeno che la madre possa essere anche soltanto interpellata circa la possibilità che, decorsi tanti anni da quel parto, possa aver cambiato idea e accettare di rivelare la propria identità al figlio naturale.

La sentenza opera quindi un bilanciamento tra principi costituzionali, affermando che la lesione del diritto alla salute, di cui all'art. 32 Cost. (compromesso da una disposizione che lede l'equilibrio psico-fisico del soggetto cui non è consentito accedere alle proprie origini), prospettata come conseguenza della lesione al diritto all'identità, di cui all'art. 2 Cost. (compromesso per analoga ragione), risulta essere recessiva rispetto ai valori che il legislatore ha inteso tutelare garantendo l'assoluta intangibilità della decisione della madre di partorire in anonimato.

La Corte costituzionale non prese in considerazione un'importante sentenza della Corte EDU (caso *Odièvre* contro Francia, vedi immediatamente *infra*), che si era espressa a favore della compatibilità convenzionale del sistema normativo che la legislazione francese detta per il riconoscimento del diritto alle origini che, ai tempi della pronuncia, risultava essere maggiormente bilanciato a favore del figlio, rispetto all'ordinamento italiano²⁷.

²⁷ B. Barbisan, *Apprendimento e resistenze nel dialogo fra Corte costituzionale e Corte di Strasburgo: il caso del diritto all'anonimato della madre naturale*, in *Diritti Comparati*, 2016.

2.1. La sentenza della Corte EDU e la sua ricezione da parte della Corte costituzionale.

Una prima riflessione sul bilanciamento degli interessi in gioco

I limiti imposti dalla normativa italiana spinsero una donna, A. Godelli²⁸, ad adire la Corte europea dei Diritti dell'Uomo²⁹, dopo che il Tribunale per i minorenni e la Corte d'appello di Trieste respinsero la sua domanda di accedere ai dati della propria madre biologica, che la partorì in anonimato nel 1943.

La ricorrente affermò che la Corte doveva valutare se il diritto italiano non avesse inteso accordare una tutela che propende esclusivamente a favore della riservatezza della madre che partorisce in anonimato, a scapito del soggetto così nato a conoscere le proprie origini. Essa evidenziò inoltre che l'istituto del parto in anonimato era poco presente negli ordinamenti di altri Paesi europei e, in ogni caso, non garantiva una tutela alla riservatezza della madre in un modo così intenso come in Italia. Il paragone più immediato era quello con l'ordinamento francese³⁰, oggetto di un analogo scrutinio pochi anni prima da parte della Corte EDU: nel caso *Odièvre* contro Francia³¹, la Corte EDU aveva ritenuto che il sistema francese garantisse il rispetto dei diritti della ricorrente, in quanto esso prevede "la possibilità di revocare il segreto dell'identità e agevola la ricerca delle origini grazie alla creazione di un Consiglio nazionale per l'accesso alle origini personali" (punto 70 della sentenza).

Così prospettato il ricorso, la ricorrente chiese alla Corte EDU di accertare che l'Italia, con la propria disciplina, aveva violato l'art. 8 della Convenzione EDU.

Nel decidere il ricorso, la Corte riconosce che quello alle origini è un diritto che attiene all'identità dell'individuo, così da rientrare nel novero dei suoi diritti fondamentali. Allo stesso tempo, individua i profili di interesse che la normativa italiana detta a favore della madre e del nascituro stesso, in quanto la possibilità per la madre di

²⁸ La ricorrente aveva, fin da bambina, mostrato un forte desiderio di conoscere le proprie origini dopo aver scoperto di essere stata adottata, tanto che autonomamente scoprì che nel suo paese viveva un'altra bambina, anch'essa adottata e nata il suo stesso giorno. I suoi genitori adottivi le impedirono di frequentarla.

²⁹ Sentenza Corte EDU, 25 settembre 2012, ricorso n. 33873/2009, Godelli contro Italia.

³⁰ La Francia prevede all'art. 326 del *Code civil* l'istituto del c.d. *accouchement sous X*, le cui conseguenze in tema di diritto alle origini sono diverse da quelle del nostro ordinamento. Il parto in anonimato non è particolarmente diffuso nei Paesi europei: è storicamente presente nell'ordinamento italiano e francese, mentre è stato introdotto più recentemente in Austria, Lussemburgo, Russia e Slovacchia.

³¹ Sentenza della Corte EDU, 13 febbraio 2003, ricorso n. 42326/1998, *Odièvre* contro Francia.

partorire in anonimato può scongiurare il ricorso a interruzioni volontarie di gravidanza, aborti clandestini e il fenomeno di abbandono del neonato in condizioni di pericolo.

Verificando quindi se il legislatore italiano, nella sua discrezionalità, abbia correttamente compendiato gli interessi in gioco, la Corte EDU osserva che “la normativa italiana non tenta di mantenere alcun equilibrio tra i diritti e gli interessi concorrenti in causa. In assenza di meccanismi destinati a bilanciare il diritto della ricorrente a conoscere le proprie origini con i diritti e gli interessi della madre a mantenere l’anonimato, viene inevitabilmente data una preferenza incondizionata a questi ultimi”, così che “in queste condizioni, la Corte ritiene che l’Italia non abbia cercato di stabilire un equilibrio e una proporzionalità tra gli interessi delle parti in causa e abbia dunque oltrepassato il margine di discrezionalità che le è stato accordato” e “pertanto, vi è stata una violazione dell’art. 8 della Convenzione”. La Corte, ai sensi dell’art. 41 della Convenzione EDU riconosce alla ricorrente un equo indennizzo³².

Nel riconoscere la fondatezza del ricorso, la Corte EDU sembra suggerire quale sia il percorso da seguire, in una prospettiva *de iure condendo*, per modificare il dettato normativo al fine di adeguarlo alla pronuncia che impone un diverso modo di soppesare gli interessi in gioco: in particolar modo, la Corte fa riferimento alla possibilità per l’interessato di conseguire informazioni non identificative o la reversibilità del segreto.

È proprio quest’ultima la soluzione alla quale, nell’inerzia del legislatore, giunse la Corte costituzionale con la sentenza n. 278/2013³³.

³² Soluzione inevitabile, non essendo possibile che dalla sentenza derivi, in via diretta, un effetto a favore della pretesa sostanziale della ricorrente. Vale la pena aggiungere che A. Godelli, proponendo una nuova istanza, ottenne nel 2015 dal Tribunale per i minorenni di Trieste l’autorizzazione all’accesso ai dati relativi alla propria origine.

³³ Corte costituzionale, 22 novembre 2013 n. 278. Vedi J. Long, *Adozione e segreti: costituzionalmente illegittima l’irreversibilità dell’anonimato del parto*, in *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2014, pp. 289 e ss..

Il giudizio di legittimità costituzionale, relativo all’art. 28, comma 7, legge n. 184/1983, venne promosso dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro, nell’ambito di un processo nel quale la ricorrente, adottata a seguito di parto anonimo, chiese di poter conoscere le proprie origini per ragioni di natura prevalentemente sanitaria, essendo necessario entrare in possesso di una anamnesi familiare per poter correttamente diagnosticare e curare alcune patologie. Riferì

Compiendo una ricognizione dello stato del diritto non dissimile da quella operata con la sentenza del 2005, la Corte dà atto che l'elemento di novità più importante è costituito dalla sentenza della Corte EDU di cui sopra.

La Corte costituzionale, nel decidere la questione, rileva con precisione l'aspetto centrale del problema giuridico. Anticipando infatti il convincimento della successiva giurisprudenza nazionale³⁴, la Corte osserva che il problema non consiste tanto nell'individuare il corretto punto di equilibrio tra due interessi in gioco, perché questo significherebbe risolvere il problema una volta per tutte, sia nell'ipotesi in cui questo bilanciamento sia compiuto dal legislatore, in via generale ed astratta, sia quando sia compiuto dal giudice, avendo riguardo al caso specifico. Il conflitto tra gli interessi non si colloca in un momento "sincronico", da doversi decidere e conseguentemente cristallizzare in un dato momento (ad esempio, quello del parto o dell'autorizzazione all'accesso ai dati), ma "diacronico", in quanto gli interessi delle due parti, madre biologica e adottato, assumono una diversa pregnanza con il trascorrere del tempo, e conseguentemente varia il modo in cui essi devono essere bilanciati.

Il legislatore italiano, con la normativa vigente al momento della decisione, aveva optato per una composizione degli interessi in via definitiva, stabilendo che al momento del parto la madre può irrevocabilmente privare, per tutto il resto della vita, il figlio naturale della possibilità di conoscere le proprie origini. A questa decisione si somma, icasticamente, la previsione dell'art. 93, comma 2, decreto legislativo n. 196/2003 quando stabilisce che l'estratto integrale dell'atto di nascita del soggetto nato da parto anonimo può essere richiesto decorsi cento anni dalla sua formazione: poiché la previsione si applica a chiunque sia il richiedente, è evidente che la norma è pensata per superare il naturale arco di vita dell'adottato, così che anche sotto questo profilo si conferma la definitività della scelta della madre naturale (punto 5 del considerato in diritto).

Implicitamente, ritornando sui passi della precedente decisione del 2005, la Corte ridimensiona le valutazioni che aveva compiuto in ordine alle ragioni poste a fondamento della disciplina che non consente l'accesso alle origini per tutelare la

inoltre che sarebbe stata per lei un'importante occasione poter conoscere la propria madre biologica, così che entrambe potessero "chiudere un conto con il passato".

³⁴ Ad esempio, la sentenza della Corte di cassazione, sez. I, 21 luglio 2016 n. 15024 di cui tratteremo nel corso del lavoro.

riservatezza della madre. Infatti, l'esigenza di prevenire il turbamento della madre non assume più un carattere assoluto, in quanto deve essere bilanciato con la speculare esigenza di evitare il turbamento del figlio, "depauperato del diritto di conoscere le proprie origini". La Corte, poi, ridimensiona la necessità di preservare la riservatezza della madre, perché questo scopo può essere perseguito anche con norme di natura processuale, anziché precludendo *tout court* la possibilità di conoscere le proprie origini.

All'esito di tale ragionamento, la Corte ritiene la disciplina "censurabile per la sua eccessiva rigidità"³⁵. Viene quindi dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 28, comma 7, legge n. 184/1983 "nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ... su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione"³⁶.

Con la sentenza, inquadrabile nella *species* delle sentenze additive di principio, la Corte costituzionale introdusse così nel nostro ordinamento il fondamentale istituto dell'interpello. La Corte si premurò, in ogni caso, di rimarcare che sarebbe stato compito del legislatore disciplinare la procedura volta a verificare la perdurante attualità della madre di non voler essere nominata.

³⁵ Si può quindi affermare che questa sentenza attua quella che autorevole dottrina ha definito una "delega di bilanciamento" al legislatore, rilevando che la disciplina censurata ha fissato un assetto troppo rigido degli interessi. Vedi. R. Bin, *Diritti e argomenti*, Milano, 1992, pp. 88 ss. e 120 ss.

³⁶ Numerosi commentatori hanno notato che la declaratoria di incostituzionalità è basata sugli artt. 2 e 3 Cost., mentre è stato dichiarato assorbito il profilo relativo all'art. 117. Questa pronuncia costituisce infatti un'occasione per osservare i rapporti tra Corte costituzionale, Corte EDU e comparazione tra le costituzioni nazionali nell'ambito europeo: se da un lato la Corte costituzionale preferisce rimanere ancorata alla propria giurisprudenza, secondo la quale il parametro di costituzionalità cui fare preferenziale riferimento è quello interno (ricorrendo quindi all'art. 117 quando l'incostituzionalità non possa essere altrimenti dichiarata), allo stesso tempo riconosce alla sentenza della Corte EDU la dovuta importanza, sulla quale basare il superamento della propria precedente pronuncia del 2005. Si tratta di un orientamento di giurisprudenza costituzionale inaugurato a partire dalle c.d. sentenze gemelle della Corte costituzionale, 24 ottobre 2007 n. 348 e 349. Vedi L. Cappuccio, *La Corte costituzionale interviene sui rapporti tra convenzione europea dei diritti dell'uomo e Costituzione*, in *Il Foro italiano*, 2008; E. Frontoni, *Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini tra Corte EDU e Corte costituzionale. Nota a prima lettura sul mancato ricorso all'art. 117, primo comma, Cost., nella sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013*, in *Osservatorio AIC*, 2013, vol. 1, pp. 6-8; G. Casaburi, *Il libro dell'anno del diritto*, op. cit..

È possibile osservare che la Corte costituzionale si trovò, da un lato, incalzata dalla necessità di superare un sistema evidentemente iniquo ma, dall'altro lato, compulsata ad un necessario *self-restraint* che le precludeva di poter individuare essa stessa un nuovo assetto degli interessi delle parti, pena un'inammissibile attività di "creazione del diritto". La Corte riuscì quindi a soddisfare entrambe queste esigenze, congegnando un modulo processuale, l'interpello, con cui fu possibile scardinare la rigidità del diritto alle origini e, allo stesso tempo, non introdurre nel sistema una propria valutazione degli interessi in gioco, né consentire al giudice di farlo in assenza di una copertura legislativa: grazie all'interpello, infatti, alle parti è consentito disporre dei propri interessi all'interno della sede processuale.

Sembra quindi ragionevole affermare che la Corte, senza esorbitare dalle proprie prerogative, abbia intenzionalmente introdotto uno strumento neutro, idoneo a fornire una prima risposta alle esigenze di cambiamento dell'istituto, e provvisorio, in considerazione dell'esplicito invito rivolto al legislatore di intervenire sulla materia.

L'aspetto che la Corte costituzionale non ha potuto superare è invece "la perdurante quanto inderogabile tutela dei profili di riservatezza" della madre, che si concretano nella dimensione di assolutezza della sua decisione di confermare l'anonimato: il negativo esperimento dell'interpello, infatti, preclude per sempre la possibilità di conoscere le proprie origini. Il dovuto ossequio della Corte al potere legislativo non le consente infatti di poter sovvertire proprio ciò che rappresenta una delle esplicite scelte compiute dal legislatore in materia, e cioè quella di conferire alla madre la decisione in ordine al proprio anonimato.

Secondo un'espressione di Zagrebelsky, il bilanciamento degli interessi è il "pane quotidiano" della Corte costituzionale³⁷. Trovare un punto di equilibrio tra interessi tra loro confliggenti costituisce un'attività necessaria del diritto³⁸, costantemente condotta da una pluralità di attori tra loro eterogenei, quali il legislatore, la magistratura e la Pubblica Amministrazione. Nel caso in analisi la portata del conflitto è evidente e può essere definita come una "concorrenza di interessi individuali non omogenei" secondo

³⁷ C. Padula, *Dove va il bilanciamento degli interessi?*, op. cit., p. 1.

³⁸ B. Celano, *Diritti fondamentali e poteri di determinazione nello stato costituzionale di diritto*, in *Filosofia politica*, 2005, pp. 427-441.

una delle ricostruzioni fornite dalla dottrina³⁹: da un lato vi è l'interesse della madre a mantenere la propria riservatezza, diritto di rilevanza costituzionale, dall'altro l'interesse del figlio a conoscere le proprie origini, riconosciuto quale diritto fondamentale dell'individuo in quanto esplicazione del diritto alla propria identità; ancora, sia la Corte EDU sia la Corte costituzionale hanno riconosciuto anche la presenza di un interesse di natura pubblica, consistente nella promozione di politiche che impediscano il ricorso a interruzioni volontarie della gravidanza o parti clandestini o l'abbandono di neonati in condizioni non sicure.

Nella sua dimensione ideale, significativamente rappresentata dal termine "bilanciamento", l'opera della ponderazione degli interessi in gioco è chiamata a determinare un assetto degli stessi tale da assicurare una soluzione che li soddisfi entrambi. Diversamente, non si dovrebbe più parlare di bilanciamento dei diritti, ma di semplice sacrificio di un diritto a favore dell'altro⁴⁰. È quindi in questo senso che deve essere colto lo scopo delle pronunce ora esaminate: la Corte EDU afferma che il legislatore abbia ecceduto la propria discrezionalità, accordando una tutela che sacrifica il diritto del figlio a favore di quello della madre biologica; la Corte costituzionale, in altri termini ma per lo stesso motivo, definisce la disciplina in materia di diritto alle origini eccessivamente rigida, con una sentenza che realizza così una "delega al bilanciamento" (vedi *supra* nota 35).

Alla luce di quanto osservato, si comprende quindi che l'invito rivolto al legislatore non è neutro, ma con esso la Corte ha identificato con chiarezza la prospettiva che dovrà orientare la scelta legislativa, e cioè l'introduzione di una disciplina in grado di contemperare gli interessi in gioco, impedendo quindi, in ultima analisi, che il riconoscimento del diritto della madre alla riservatezza possa precludere in via definitiva quello del figlio a conoscere le proprie origini.

Come si vedrà più avanti, una comparazione con analoghe esperienze di Paesi europei consentirà di osservare come questo bilanciamento è stato operato. In particolare, sarà osservato come l'ordinamento tedesco sia riuscito a garantire una tutela a tutti gli interessi coinvolti.

³⁹ G. Pino, *Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa dei problemi*, in *Etica & Politica/Ethics & Politics*, 2006, 1, p. 20.

⁴⁰ R. Guastini, *L'interpretazione dei documenti normativi*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 219.

2.2. L'adeguamento della giurisprudenza nazionale

A seguito della sentenza della Corte costituzionale, la giurisprudenza di legittimità stabili, con una pronuncia delle SS.UU.⁴¹, che il sistema delineato con la decisione del giudice delle leggi dovesse trovare immediata applicazione. La natura della sentenza della Corte costituzionale, considerata un'additiva di principio, ne imponeva l'immediata applicazione, anche se si era (e si è⁴²) ancora in attesa dell'intervento di riforma al quale il legislatore era stato invitato tale sentenza⁴³.

Quando la Corte di cassazione, con questa pronuncia, detta la "regola del caso concreto", si assicura che il bilanciamento degli interessi sia osservato anche nello svolgimento del processo stesso. Se da un lato è stato osservato che, con l'introduzione dell'interpello, alle parti è rimessa, in ultima istanza, la possibilità di definire l'equilibrio dei propri interessi, la Corte rileva che anche il processo in sé si deve

⁴¹ Corte di cassazione, Sez. un., 25 gennaio 2017 n. 1946, rv. 64200-01. Vedi P. Di Marzo, *Parto anonimo e diritto alla conoscenza delle origini*, in *Famiglia e diritto*, 2017, vol. 8/9, pp. 748 e ss..

⁴² Sono, allo stato, presentati tre disegni di legge in materia, segnatamente: Camera dei Deputati, *Modifica all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità*, n. 1874, XVII Legislatura, 3 dicembre 2013. Attualmente è stato approvato dalla Camera ed è in fase di prima lettura in Senato;

Senato della Repubblica, *Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita*, n. 1978, XVII Legislatura, 19 giugno 2015. Attualmente è in corso di esame in commissione;

Senato della Repubblica, *Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche*, n. 922, XVIII Legislatura, 7 novembre 2018. Attualmente non è ancora stato assegnato ad alcuna commissione.

⁴³ Questa conclusione è imposta dall'impossibilità di dare applicazione "ultrattiva" a una norma dichiarata incostituzionale, anche in virtù dell'art. 30, legge n. 87/1953.

Dal punto di vista del diritto costituzionale, è interessante osservare la posizione assunta dalla Corte di cassazione con riferimento al dovere del diritto vivente di dare attuazione alle sentenze additive di principio della Corte costituzionale. Afferma infatti la sentenza che, nonostante la decisione del 2013 demandi esplicitamente al legislatore di adottare le opportune modifiche legislative, ciò "non esonera gli organi giurisdizionali, in attesa che il legislatore adempia al suo compito, dall'applicazione diretta di quel principio, né implica un divieto di reperimento dal sistema delle regole più idonee per la decisione dei casi loro sottoposti". Questo compito, che il giudice si assume, non costituisce "creazione del diritto" (e conseguentemente usurpazione di un diverso potere dello Stato), bensì consiste nell'"individuare e dedurre la regola del caso singolo bisognoso di definizione dai testi normativi e dal sistema, di cui è parte anche il principio vincolante dichiarato dalla Corte costituzionale con la sentenza additiva, e così ricercare, in chiave di effettività, nel momento applicativo, un punto di saldatura tra quel principio, i diritti dei soggetti coinvolti e le regole preesistenti" (punto 8.1 delle ragioni della decisione). Vedi C. Salazar, *"Guerra e pace" nel rapporto Corte-Parlamento. Riflessioni su pecche e virtù delle "additive di principio" quali decisioni atte a rimediare alle "omissioni incostituzionali" del legislatore*, in *Corte costituzionale e Parlamento. Profili problematici e risolutivi*, a cura di A. Ruggeri, G. Silvestri, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 253-287.

svolgere con modalità tali da assicurare il rispetto degli interessi in gioco, in particolare quello della riservatezza della madre. Per questo motivo, la Corte enuncia, con dovizia di particolari, due ipotesi di “disposizioni operative” che i Tribunali per i minorenni potranno applicare nell’ambito del rito camerale che caratterizza il procedimento di volontaria giurisdizione allo scopo di garantire, come previsto dal principio dettato dalla Corte costituzionale, la massima riservatezza e la minore invasività dell’interpello rivolto alla madre biologica⁴⁴.

In conclusione, la Corte enuncia il principio di diritto che costituisce, attualmente, il vigente approdo della giurisprudenza di legittimità in materia di diritto alle origini esercitato dal figlio nato da parto in anonimato. Con esso si stabilisce che: “[i]n tema di parto anonimo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia rimossa in séguito all’interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità”.

La Corte di cassazione si era già pronunciata sull’argomento, con una sentenza con la quale si ammetteva la possibilità di esercitare il diritto alle origini anche nell’ipotesi in cui la madre biologica fosse deceduta, con conseguente impossibilità di compiere il suo interpello⁴⁵. Con questa sentenza viene ribadito il concetto secondo cui il bilanciamento

⁴⁴ Riassumendo, la prima ipotesi prevede la conduzione dell’istruttoria con l’ausilio della Polizia giudiziaria e dei Servizi sociali: la prima individuerà la madre, mentre i secondi, con le opportune cautele, realizzeranno la convocazione davanti al giudice delegato all’istruttoria. Nel secondo caso, la Corte di cassazione ipotizza l’ausilio dell’Ufficio provinciale della pubblica Tutela per l’individuazione della madre, con la convocazione realizzata ad opera dello stesso Tribunale. In entrambi i casi, al ricorrente è precluso l’accesso al fascicolo d’ufficio del giudice, potendo soltanto estrarre copia del proprio ricorso e documenti allegati.

⁴⁵ Corte di cassazione, Sez. I, 21 luglio 2016 n. 15024. Vedi N. Corbo, *Identità personale, accesso alle origini e non riconoscibilità degli atti di nascita da maternità surrogata*, in *Persona e Mercato*, 2017, vol. 1.

degli interessi di figlio e madre biologica non deve assumere una dimensione statica e sincronica, ma dinamica e diacronica: trascorso il momento del parto, il diritto alla riservatezza, assume una diversa portata, perde la sua natura strumentale di tutela a un valore più alto (la vita della madre e del bambino) e acquisisce una nuova finalità, e cioè quella della tutela dalle possibili conseguenze negative del parto, determinando così il perdurare della scelta dell'anonimato. In altre parole, la *ratio* dell'anonimato si declina differentemente a seconda del momento temporale a cui si riferisce: durante il parto, esso assume lo scopo di tutelare la vita della madre e del figlio; trascorso tale momento, esso invece è rivolto esclusivamente alla tutela della riservatezza della madre. Per questo motivo, riconosce la Corte, "solo la madre ... può essere la persona legittimata a decidere se revocare la sua decisione di rimanere anonima" (punto 15).

In questa prospettiva, e tenuto conto di quanto stabilito in via di principio dalla Corte costituzionale nel 2013, è possibile comprendere perché la sentenza affermi che la morte della madre biologica, unico soggetto abilitato a revocare la propria scelta, non può determinare una cristallizzazione dell'anonimato; diversamente, verrebbe smentito il principio stabilito dalla pronuncia del giudice delle leggi secondo cui proprio la definitività della scelta costituisce lesione degli artt. 2 e 3 Cost. Il bilanciamento degli interessi, quindi, non è più quello statico e sincronico che era stato delineato dal legislatore, ma quello dinamico e diacronico introdotto con la sentenza della Corte costituzionale e basato sullo strumento dell'interpello. Sempre in punto di bilanciamento degli interessi, la sentenza osserva che con la morte della madre risultano attenuate, se non scomparse, le esigenze di riservatezza che giustificano il mantenimento dell'anonimato.

2.2. Uno sviluppo ulteriore: il diritto alle origini con riferimento all'identità dei fratelli e delle sorelle biologici

Un'ulteriore sentenza della Corte di cassazione⁴⁶ ha ulteriormente esteso la portata del diritto alle origini in un'altra "direzione", e cioè quella dell'identità dei fratelli e delle

⁴⁶ Corte di cassazione, Sez. I, 20 marzo 2018 n. 6936, rv. 647764-01. Vedi J. Long, *L'adottato adulto ha diritto a conoscere l'identità dei fratelli biologici, se essi vi consentono*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2018, vol. 9, pp. 1223-1234.

La vicenda ha origine dal rigetto del ricorso, presentato avanti al Tribunale per i minorenni di Torino, da parte di un soggetto che, a conoscenza dell'esistenza di due sue sorelle biologiche

sorelle biologici. Anche in questa ipotesi, la Corte ritiene che lo strumento per consentire il bilanciamento degli interessi sia quello dell'interpello, tramite il quale il bilanciamento assume una particolare conformazione, e cioè quella che vi sarà data dalle parti interessate. Afferma così la sentenza che "la procedimentalizzazione del bilanciamento d'interessi sia la modalità, costituzionalmente e convenzionalmente adeguata, al fine di attuare, anche in ipotesi diverse da quella disciplinata dalla legge n. 184 del 1983, art. 28, comma 7, il corretto bilanciamento d'interessi tra l'adottato maggiore di età che vuole conoscere le proprie origini al fine di aggiungere una tessera di primario rilievo al mosaico della propria identità ed i componenti del nucleo familiare biologico – genetico, diversi dai genitori".

Dopo aver quindi affermato l'applicabilità dello strumento dell'interpello che, grazie alla sua duttilità si presta ad essere un modulo procedimentale applicabile a più situazioni, la Corte si chiede se il diritto alle origini possa ritenersi contemplato anche con riferimento all'identità dei fratelli e delle sorelle biologici. La sentenza si sofferma sulla lettera della norma dell'art. 28, comma 5, che prevede che l'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano "la sua origine e l'identità dei suoi genitori biologici". Orbene, la Corte si interroga se la locuzione riportata, "origine e identità dei suoi genitori biologici", costituisca una mera endiadi, nella quale un termine vale pleonasticamente l'altro, oppure se ciascuno dei due termini abbia un proprio specifico significato. Secondo la Corte, "la natura del diritto e la funzione di primario rilievo nella costruzione dell'identità personale che viene riconosciuta alla scoperta della personale genealogia biologico – genetica" induce ad accogliere un'opzione interpretativa di natura espansiva, ancorché i fratelli e le sorelle biologici non siano espressamente richiamati dalla norma.

Come visto *supra* per la sentenza a SS.UU., anche in questo caso la Corte si preoccupa di assicurare il bilanciamento degli interessi anche all'interno della sede processuale: è proprio per questo motivo che la Corte ritiene, per assicurare il rispetto del diritto alla riservatezza, di dover fare applicazione dello strumento dell'interpello, quando il

adottate in tenera età da famiglie diverse, chiese di conoscerne l'identità. Venne respinto anche il reclamo avanti alla Corte d'appello, sezione specializzata per minorenni e famiglia, per analoghi motivi: entrambi gli uffici giudiziari osservarono che l'art. 28 della legge n. 184/1983 stabiliva il diritto di conoscere l'identità dei propri genitori biologici, senza che la lettera della norma si prestasse a includere diversi soggetti.

diritto alle origini sia esercitato nei confronti dei fratelli biologici. In questo modo essi saranno messi a conoscenza dell'istanza del proprio familiare biologico in maniera riservata e, soprattutto, mantenendo la possibilità di "non voler rivelare la propria parentela biologica ed a non voler mutare la costruzione della propria identità attraverso la conoscenza d'informazioni ritenute negativamente incidenti sul raggiunto equilibrio di vita".

Anche in questo specifico caso, è possibile avvertire la tensione argomentativa della Corte nell'operare un bilanciamento degli interessi in gioco: da un lato, il diritto a conoscere le proprie origini del figlio, a cui viene assegnato un rilievo primario tanto da attribuirgli un'interpretazione estensiva, dall'altro quello dei fratelli biologici a non subire un'intromissione nelle proprie vite. In considerazione della natura personalissima degli interessi coinvolti, nonché in assenza di una disciplina legislativa in materia, la giurisprudenza ritiene che il punto di equilibrio tra i diritti non possa che essere individuato dalle stesse parti, che vengono dotate dello strumento processuale per poter regolare i propri interessi.

3. Una comparazione con altre esperienze europee

Il diritto alla conoscenza delle proprie origini costituisce oggi, secondo la maggioranza degli ordinamenti dei Paesi europei, un diritto della persona menzionato, a seconda dei casi, nelle Carte costituzionali, in leggi ordinarie o in sentenze di organi giurisdizionali di ultima istanza. Sulla spinta dei citati trattati internazionali, le legislazioni nazionali hanno specificato la portata di questo diritto, convenendo così, in accordo anche con le risultanze delle scienze psicologiche sul tema, che la conoscenza delle proprie origini costituisce realizzazione del diritto all'identità individuale: in questo modo il diritto alle origini può rientrare nel novero dei diritti fondamentali.

Per converso, ciò che non è particolarmente diffuso in Europa, come abbiamo già detto, è l'istituto del parto anonimo.

Così come avvenuto sul piano normativo e giurisprudenziale in Italia, anche all'estero si è assistito ad una significativa dialettica tra diritto della madre biologica all'anonimato e diritto del figlio a conoscere le proprie origini. Di seguito verranno analizzate alcune esperienze compiute su questo tema da ordinamenti scelti sia per la loro affinità al nostro sistema giuridico, sia perché costituiscono il paradigma di alcuni

possibili esiti cui si può giungere nel contemperamento degli interessi in gioco. Il sistema inglese, noto per aver riconosciuto fin dal 1975 l'accesso incondizionato a tutti i dati relativi all'origine degli adottati⁴⁷, non è stato preso in considerazione allo scopo di limitare l'analisi a soli ordinamenti di *civil law*.

3.1. La Francia: una disciplina analoga a quella italiana, ma frutto di un intervento organico del legislatore

Prima della riforma del 2002, l'ordinamento francese non prevedeva un espresso riconoscimento del diritto alle origini⁴⁸. Una più compiuta disciplina venne introdotta nel 2002, con l'approvazione di una legge⁴⁹ emanata specificamente per regolamentare il diritto "all'accesso alle origini delle persone adottate e dei *pupilles de l'État*", cioè i minorenni affidati a un'istituzione pubblica.

Il fulcro di questo sistema è costruito attorno alla creazione del *Conseil national pour l'accès aux origines personnelles* (CNAOP), incaricato di raccogliere i dati relativi alle origini di persone adottate o affidate ai servizi sociali per l'infanzia, conservarli e facilitarne il conseguimento quando vengano richiesti⁵⁰.

⁴⁷ B. Sloan, *Post-adoption contact reform: compounding the State-ordered termination of parenthood?*, in *The Cambridge Law Journal*, 2014, vol. 73, 2, pp. 378-404.

⁴⁸ L'art. 62 del Codice della famiglia e dell'assistenza sociale, oggi denominato "Codice dell'azione sociale e delle famiglie", stabiliva infatti che, quando un minorenne veniva affidato ai servizi sociali per l'infanzia, i genitori che intendevano mantenere il riserbo sulla loro identità dovevano essere informati della possibilità di comunicare dei dati personali, che sarebbero stati conservati (senza pregiudizio per l'anonimato) per facilitare al figlio, in futuro, la ricerca delle proprie origini.

⁴⁹ *Loi n. 2002-93, du 22 janvier*.

⁵⁰ Il funzionamento del CNAOP è stato inserito all'interno del *Code de l'action sociale et des familles*, dall'art. 147-1 all'art. 147-11. La richiesta di accesso ai dati può essere proposta da soggetti che, per varie ragioni, non conoscono le proprie origini; l'istante può essere anche minorenne, e in questo caso la richiesta deve essere proposta da chi ne esercita la rappresentanza legale. Ricevuta la richiesta, il Consiglio verifica che l'identità dei genitori non sia coperta da segreto: se il segreto non c'è, l'interessato riceve informazioni circa l'identità dei genitori biologici, così come quella dei fratelli e delle sorelle, sulle proprie origini e sul motivo della sua adozione o affidamento a un'istituzione pubblica. Se invece l'identità è coperta dall'anonimato, il Consiglio contatta i genitori biologici per verificare la propria eventuale volontà di revocarlo (specularmente, di propria iniziativa, i genitori possono revocare il segreto in qualunque momento o tentare di entrare in contatto con il figlio). Se i genitori biologici rimangono inerti alla richiesta, le informazioni vengono comunicate; se sono deceduti, le informazioni sono comunicate, a meno che i genitori non avessero già rifiutato, richiesti in una diversa occasione, di revocare l'anonimato.

Nel sistema così delineato, rimane un ostacolo insormontabile alla conoscenza delle proprie origini il rinnovo, da parte della madre biologica (o di entrambi i genitori), della decisione di mantenere l'anonimato. Analogamente all'Italia, l'ordinamento francese prevede il diritto della madre a partorire in anonimato in base all'esplicita previsione dell'art. 326⁵¹, *Code civil*.

Come anticipato *supra*, la disciplina ora illustrata superò il vaglio di convenzionalità in occasione della sentenza CEDU del 2003 nel caso *Odièvre* contro Francia. Con un'argomentazione che sarebbe stata ripresa dalla stessa Corte EDU nel 2012 per la sentenza nel caso *Godelli* contro Italia, fu affermata la compatibilità convenzionale del sistema francese di diritto alle origini in considerazione del bilanciamento compiuto tra i diritti della madre biologica e del figlio: da un lato, il diritto del figlio alla propria identità si realizzava mediante la procedura che si svolge davanti al CNAOP, dall'altro, il diritto della madre all'anonimato era garantito dalla sua libertà di confermare la propria decisione.

La sentenza fu in verità soggetta ad alcune critiche, in quanto si affermava che la Corte EDU non aveva avuto il coraggio di pronunciarsi con più decisione a favore del diritto del figlio: la sentenza aveva riconosciuto la convenzionalità di un sistema che, tutt'al più, garantiva al figlio la "speranza", anziché il diritto, di conoscere le proprie origini, in considerazione dell'impossibilità di superare la decisione della madre biologica di confermare l'anonimato⁵².

La sentenza stessa fu approvata nonostante l'opinione dissenziente comune di una nutrita minoranza di giudici⁵³. Secondo questi, il legislatore francese non aveva operato un bilanciamento degli interessi in gioco, perché il diritto fondamentale del figlio alla

⁵¹ La previsione era stata inizialmente inserita all'art. 341-1, *Code civil* ad opera della *Loi n. 93-22, du 8 janvier 1993*. È stata poi trasposta, nei medesimi termini, nell'art. 326, *Code civil* ad opera dell'*Ordonnance n. 2005-759, du 4 juillet 2005*. La madre che si avvale di questa facoltà è invitata (ma non è obbligata) a fornire i propri dati, apponendoli su un modulo che verrà personalmente sigillato in busta chiusa ("*sous pli fermé*") dalla madre biologica e che verrà conservato presso il CNAOP: il suo scopo è quello di essere reso disponibile, un giorno, al figlio che vorrà avere accesso alle proprie origini, previo interpello della madre circa la volontà di revocare l'anonimato.

⁵² B. Mallet-Bricout, *Droit d'accès aux origines personnelles: l'embarras de la Court européenne des droits de l'homme*, in *Recueil Dalloz*, 2003, vol. 9, pp. 1240-1245.

⁵³ J. P. Margénaud, *Quand la Cour de Strasbourg hésite à jouer le rôle d'une Cour européenne des droits de la femme : la question de l'accouchement sous X*, in *Revue trimestrielle du droit civil*, 2003, pp. 375-381.

propria identità non riceve adeguata tutela, potendo la decisione della madre biologica assumere portata assoluta e precludere per sempre il diritto del primo a conoscere le proprie origini. L'opinione afferma infatti, con tono risoluto, che "la madre dispone così di un diritto puramente discrezionale di mettere al mondo un bambino in sofferenza e di condannarlo, per tutta la sua vita, all'ignoranza. Non si tratta in alcun modo di un sistema misto che assicura un qualche equilibrio degli interessi presenti".

La scelta legislativa è criticata non solo sotto il profilo dell'interesse della madre biologica, ma anche per quello dell'"interesse generale" tutelato dalla possibilità del parto anonimo, e cioè la prevenzione dell'interruzione volontaria della gravidanza, degli aborti clandestini, dell'abbandono del neonato in condizioni pericolose e gli infanticidi. Infatti, osservano i giudici dissenzienti, non si rileva, a livello statistico, una maggiore incidenza di questi fenomeni in Paesi dove il parto in anonimato non è consentito.

Nel complesso, viene evidenziato come il sistema, nonostante i diversi temperamenti (quali l'istituzione del CNAOP, la possibilità per la madre di lasciare in busta chiusa i propri dati e di revocare il segreto) risulti ancora presentare un elemento insuperabile di rigidità, e cioè la decisione della madre di confermare l'anonimato, senza che esista un soggetto giurisdizionale, amministrativo o di altra natura in grado di riformare questa decisione nell'interesse del figlio⁵⁴. In questa prospettiva, risulta condivisibile il contenuto dell'opinione dissenziente, in quanto mette in evidenza come la soluzione francese non riesca, in questa specifica ipotesi, a soddisfare la necessità che il bilanciamento degli interessi conduca a una tutela di entrambi gli interessi in gioco, e determini invece il sacrificio dell'uno a favore dell'altro⁵⁵.

Il sistema francese, quindi, presenta significative analogie con quello italiano: entrambi gli ordinamenti consentono il parto in anonimato; entrambi hanno ideato un sistema per consentire alle parti di disporre, in una prospettiva diacronica, dei propri interessi. Per i cittadini italiani, questo avviene in sede giudiziale con lo strumento dell'interpello, mentre i cittadini francesi possono rivolgersi a uno specifico organismo, il CNAOP, il cui compito è quello di favorire la risoluzione del possibile conflitto tra il

⁵⁴ Critico nei confronti della sentenza è anche A. Renda, *La sentenza O c. Francia della Corte Europea dei diritti dell'uomo: un passo indietro rispetto all'interesse a conoscere le proprie origini biologiche*, in *Famiglia*, 2004, vol. 6, 4, pp. 1121-1151.

⁵⁵G. Pino, *Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali*, op. cit., p. 26.

figlio che vuole conoscere le proprie origini e la madre che aveva partorito in anonimato. Appare evidente, tuttavia, come la creazione di una specifica istituzione come il CNAOP sembri maggiormente idonea ad assolvere a una delicata funzione che la giurisprudenza italiana, in assenza di altre soluzioni, ha assunto su di sé: la riconciliazione tra famiglia biologica e figlio, in Francia, avviene all'interno di un apparato amministrativo composto da operatori specificamente formati. La soluzione che invece è stata introdotta dalla giurisprudenza italiana sconta l'assenza di una disciplina legislativa organica⁵⁶ e ha reso necessario, per la magistratura, disciplinare essa stessa anche gli aspetti più prettamente pratici e materiali della gestione di queste delicate vicende, reperendo le necessarie risorse al proprio interno, spesso limitate, o delegando talune attività a istituzioni esterne, con il risultato di doversi rapportare con un panorama istituzionale dalle prassi difformi con il coinvolgimento di diversi attori tra loro eterogenei⁵⁷.

Altra rilevante analogia con il sistema italiano è la scelta di mantenere, in ultima analisi, l'inviolabilità dell'anonimato, quando esso sia confermato dalla madre biologica. Anche nell'ordinamento francese, quindi, permane un significativo elemento di tensione con la piena realizzazione del diritto alle origini. Questo modo di bilanciamento degli interessi compiuto dal legislatore francese ha ricevuto un avallo dalla Corte EDU, del quale tuttavia sono stati evidenziati gli elementi critici e le possibilità di ulteriore riforma.

⁵⁶ Avvertono la necessità di una compiuta disciplina della materia anche B. Checchini, *Anonimato materno*, op. cit., p. 725 e M. De Angelis, *Il bene della riservatezza nelle procedure di interpello*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, 2019, vol. 6, pp. 26-27.

⁵⁷ Le prassi che i Tribunali per i minorenni italiani hanno adottato, sulla scorta delle disposizioni operative individuate dalla citata sentenza della Corte di cassazione, Sez. un., 25 gennaio 2017 n. 1946, coinvolgono un gran numero di enti tra loro differenti, in considerazione delle peculiarità che riveste l'assetto istituzionale di ciascun territorio. In questo modo, lo svolgimento dell'istruttoria può coinvolgere soggetti tra loro eterogenei come i Servizi sociali degli Enti locali, gli Uffici provinciali di pubblica Tutela, le Aziende sanitarie locali, le Forze dell'Ordine presenti sul territorio, gli addetti alle sezioni di Polizia giudiziaria delle Procure della Repubblica, la magistratura onoraria dell'Ufficio giudiziario procedente o di quello delegato. Perplessità su questo sistema sono espresse da M. De Angelis, *Il bene della riservatezza*, op. cit., pp. 18-21.

3.2. La Spagna: una disciplina opposta a quella italiana, cui si è giunti in via pretoria

L'ordinamento spagnolo prevede il riconoscimento del diritto alle origini, da parte di chi è stato adottato, con una disposizione del *Código civil* introdotta con la legge sull'adozione internazionale⁵⁸.

Per i nostri fini, è necessario precisare che nell'ordinamento spagnolo non è prevista la possibilità del parto anonimo, con conseguente determinazione della maternità in base al principio romanistico secondo cui *mater semper certa est*⁵⁹. Fino allo scorso secolo, l'applicazione delle leggi in materia di stato civile e filiazione consentiva alla madre la facoltà di esprimere la propria contrarietà alla sua menzione nella dichiarazione di nascita del figlio, determinando di fatto la possibilità del parto anonimo⁶⁰.

Tuttavia, una vicenda condusse all'inapplicabilità per incostituzionalità di dette norme⁶¹. L'aspetto più rilevante è che il Tribunale supremo coglie l'occasione per

⁵⁸ Ley n. 54/2007, de 28 de diciembre. L'art. 180, apartado 5, stabilisce preventivamente che gli enti pubblici assicurano, per almeno cinquanta anni a seguito dell'irrevocabilità dell'adozione, la conservazione delle informazioni relative all'origine del minore, in particolare dell'identità dei genitori biologici e la loro storia medica. Per espressa previsione, la conservazione di queste informazioni è finalizzata esclusivamente all'esercizio del diritto previsto dall'apartado 6, e cioè il diritto alle origini. Questo diritto può essere esercitato dall'adottato maggiorenne e dall'adottato minore, tramite i propri rappresentanti legali; gli enti pubblici, previa notifica alle persone interessate, assicurano la necessaria assistenza all'adottato tramite propri servizi specializzati. La portata della norma è rafforzata dall'ultimo periodo della disposizione, che impone a qualunque ente, pubblico o privato, e al pubblico ministero di fornire le informazioni necessarie alla conoscenza delle origini.

Il margine di autonomia legislativa consegnato alle *Comunidades autónomas* della Spagna determina una diversa intensità della tutela di questo diritto. Ad esempio, nell'ordinamento civile catalano, il diritto alle origini risulta essere maggiormente tutelato con l'esplicita previsione di un obbligo informativo nei confronti dell'adottato circa la sua condizione: i genitori adottivi vi provvederanno quando il figlio sarà sufficientemente maturo, e comunque entro il dodicesimo anno d'età, salvo che ciò sia contrario al suo superiore interesse, vedi art. 235-50, Ley n. 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del *Código civil de Cataluña*, relativo a la persona y familia.

⁵⁹ M. De Lorenzi, *El derecho a conocer los orígenes*, op. cit., p. 368.

⁶⁰ In particolare, l'art. 167, apartado 2, Decreto de 14 de noviembre de 1958 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Registro Civil, stabilisce che la dichiarazione del personale sanitario non conterrà riferimento alla madre, contro la volontà di quest'ultima; l'art. 47, apartado 1, Ley de 8 de junio de 1957 sobre el Registro Civil, aggiunge che nell'atto di nascita risulterà la filiazione materna, a meno che nell'atto stesso non sia pervenuta la dichiarazione (di cui al precedente articolo) contenente l'indicazione della madre.

⁶¹ Il caso riguardò una donna che, all'ottavo mese di gravidanza, dichiarò all'ente pubblico territoriale di riferimento di non voler tenere con sé la figlia che stava partorendo a causa di difficoltà economiche e personali: questa dichiarazione era tuttavia atipica, in quanto l'art. 177 del *Código civil* stabilisce che il consenso della madre all'adozione non può essere prestato fino a quando non siano trascorsi trenta giorni dal parto. Infatti, il termine di trenta giorni era previsto

dichiarare l'inapplicabilità per illegittimità costituzionale delle norme che venivano in rilievo e avevano costituito la base perché non venisse riconosciuta, sebbene illegittimamente e per altre ragioni, la maternità sulla neonata. Il Tribunale ritiene che queste norme contrastino, tra le diverse disposizioni citate, con gli artt. 39-2 e 14 della Costituzione spagnola, che prevedono rispettivamente il diritto alla ricerca della propria paternità e il diritto di uguaglianza. Con un'argomentazione piuttosto decisa, la sentenza afferma che la facoltà riconosciuta alla madre di partorire anonimamente comporta una disuguaglianza con lo *status* della filiazione paterna: il padre infatti "subisce" il costituirsi o meno della paternità a seconda di una scelta puramente discrezionale della madre, con la quale essa è libera di sottrarsi ai doveri assegnatili dalla responsabilità genitoriale. Ancora, con questa scelta arbitraria la madre è in grado di incidere negativamente anche sulla vita del figlio, che si ritrova privato del rapporto di filiazione naturale e della tutela che esso è in grado di fornire (nonché – si osserva – del diritto a conoscere le proprie origini).

Per queste ragioni, il Tribunale Supremo, ritenendo che queste norme fossero affette da "incostituzionalità sopravvenuta"⁶² (punto 5 dei *fundamentos de derecho*), esclude

nella versione dell'art. 177 allora vigente, così modificata dalla *Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción*. Il termine attualmente previsto dalla medesima disposizione è di sei settimane, a seguito della modifica operata dalla *Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia*. Una volta nata la figlia, l'identità della madre fu pertanto omessa dall'atto di nascita.

Trascorso non molto tempo, la madre biologica agì per il riconoscimento della maternità sulla figlia, chiedendone conseguentemente la consegna. A seguito delle varie fasi processuali, il giudizio raggiunse l'ultimo grado, avanti al *Tribunal Supremo* (*Tribunal Supremo, sentencia n. 776/1999, de 21 de septiembre*). Per quanto riguarda il caso concreto, il Tribunale supremo, rilevando che una norma di carattere imperativo dispone che il consenso all'adozione possa essere prestato solo quando siano decorsi trenta giorni dal parto, dichiara nullo il "consenso preventivo" irritualmente prestato dalla donna e perciò altrettanto nulli e privi di efficacia tutti gli atti conseguenti. A questo seguiva il riconoscimento della maternità sulla figlia e la consegna della stessa alla madre. Il legame di filiazione era stato accertato giudizialmente tramite consulenza tecnica, aspetto sul quale peraltro il Tribunale risolve un problema controverso di natura processual-civilistica (punto 6 dei *fundamentos de derecho*).

⁶² A differenza di quanto riportato in alcune sentenze e contributi sul tema, la pronuncia ora analizzata non costituisce una declaratoria di incostituzionalità: nell'ordinamento giudiziario spagnolo, analogamente a quello italiano, il potere di dichiarare l'incostituzionalità di una norma spetta al solo *Tribunal Constitucional* (omologo della Corte costituzionale) e non anche al *Tribunal Supremo* (omologo della Corte di cassazione). La decisione della sentenza consiste nel ritenere abrogato per incostituzionalità sopravvenuta (e non nel dichiararlo tale) l'art. 47, *apartado 1, Ley de 8 de junio de 1957 sobre el Registro Civil*, in virtù del suo rapporto gerarchico

dall'ordinamento nazionale il parto anonimo e introduce così il principio in base al quale la filiazione materna si costituisce al momento del parto⁶³.

Questa sentenza impone dunque un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata degli artt. 115 e 120 del *Código civil*, che dovranno essere interpretati nel senso che la filiazione *matrimonial* o *no matrimonial* (legittima o naturale) nei confronti della madre dovrà risultare da uno degli atti formali previsti da tali norme, senza che in tali atti possa essere omessa l'identità della madre-partoriente⁶⁴.

Nel caso dell'ordinamento spagnolo, l'assetto degli interessi in gioco è stato rideterminato ad opera di una decisione giurisprudenziale. In questo caso, tuttavia, non sembra corretto affermare che la sentenza abbia operato un bilanciamento, ma piuttosto abbia escluso in radice la sussistenza di un conflitto tra interessi. Infatti, la facoltà della madre di partorire in anonimato non è stata dichiarata recessiva al diritto del figlio a conoscere le proprie origini. Al contrario, è stato escluso che questa facoltà abbia rilievo costituzionale: il Tribunale Supremo ha stabilito che si tratta di una facoltà che è in diretto contrasto con l'applicazione di altri diritti costituzionali, quali il diritto di uguaglianza, leso nei confronti del padre, e quello di libera ricerca della propria paternità. Eloquentemente, da questo punto di vista, il fatto che la sentenza parli di "incostituzionalità sopravvenuta" della normativa censurata, in quanto in contrasto con diritti costituzionali successivamente introdotti nell'ordinamento dalla

subordinato alla Costituzione del 1978, rispetto alla quale quest'ultimo è ritenuto contrastante; inequivoco, a tal proposito, il tenore della sentenza: "[l]a Sala, por tanto, estima ... que están derogados por inconstitucionalidad sobrevenida" (vedi punto 5 dei *fundamentos de derecho*, il sottolineato è aggiunto). Le norme che ne costituiscono applicazione (gli artt. 167 e 187, *Decreto de 14 de noviembre de 1958 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Registro Civil*) vengono conseguentemente ritenute inapplicabili. È possibile constatare che dette norme non sono state effettivamente abrogate, in quanto tutt'ora formalmente vigenti e riportate sul *Boletín Oficial del Estado*.

⁶³ La sentenza fu anche criticata, perché un principio tanto rilevante non poteva essere introdotto nell'ordinamento da una sentenza del Tribunale Supremo, tanto più che il suo concreto recepimento era consistito nell'emanazione di una legge di recepimento della pronuncia, ma di un mero regolamento ministeriale con il quale si adeguavano i moduli per l'atto di nascita. Vedi L. Rodríguez Vega, *Los límites a conocer la propia identidad (Comentario ala sentencia del T.E.D.H. de 13-2-2003, caso Odièvre contra Francia (T.E.D.H. 2003\8))*, in *Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional*, 2003, vol. 4. Secondo un'altra voce, la privazione della facoltà del parto in anonimato caricava le donne con difficoltà familiari, personali, economiche... di un peso "difficile da apprezzare in astratto", vedi R. Durán Rivacoba, *El anonimato del progenitor*, in *Aranzadi Civil*, 2004, vol. 3.

⁶⁴ Da questa disciplina sfuggono determinate situazioni di fatto, come l'abbandono del neonato o l'indicazione, da parte della madre, di false generalità.

Costituzione del 1978: il conflitto tra diritti è quindi risolto sul piano della gerarchia delle fonti e non tramite un bilanciamento degli stessi.

Il principio così delineato si desume pertanto in via interpretativa, in virtù della sentenza del Tribunale Supremo, e non invece dalla lettera delle norme in materia della legislazione nazionale spagnola. Al contrario, esso trova invece espresso accoglimento nella corrispondente disposizione della legislazione civile catalana, secondo la quale *“la filiació per naturalesa, en relació amb la mare, resulta del naixement”*⁶⁵.

Il sistema spagnolo, dopo una fase iniziale in cui il parto in anonimato era ammesso, è risultato completamente innovato ad opera di una soluzione individuata dalla giurisprudenza, a seguito della quale il diritto alle origini ha potuto trovare piena applicazione. La dottrina spagnola, come si è visto, anche in questo caso ha sollevato alcune perplessità in ordine alla possibilità che una così significativa modificazione dell'ordinamento civile nazionale possa essere introdotta in via interpretativa, in virtù di una pronuncia isolata. Il legislatore spagnolo, inoltre, non è mancato dall'intervenire disciplinando compiutamente il diritto alle origini e le sue modalità attuative.

La Spagna si inserisce pertanto all'interno della maggioranza dei Paesi europei che, non ammettendo la possibilità di partorire anonimamente, assicurano la piena operatività al diritto alle origini. Costituisce una particolare ipotesi, poi, la legislazione civile catalana, che per espressa scelta legislativa identifica la filiazione naturale con quella giuridica, escludendo quindi il parto in anonimato.

L'ordinamento spagnolo non riconosce in alcun modo il diritto della madre alla riservatezza, collocandosi quindi in una situazione speculare a quella di Italia e Francia. Nella prospettiva sinora perseguita, volta a evidenziare i benefici di una disciplina del diritto alle origini che compia un opportuno bilanciamento tra gli interessi in gioco, è necessario osservare che il completo sacrificio di questo interesse non delinea un sistema del diritto alle origini equilibrato, perché uno degli interessi delle parti non viene tutelato, e vi è altresì la compromissione di quelle ragioni pubblicistiche che suggeriscono l'opportunità di consentire alla madre di partorire rimanendo, quantomeno provvisoriamente, al riparo delle conseguenze sociali e giuridiche del parto stesso.

⁶⁵ Art. 235-3, Ley n. 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y familia.

3.3. La Germania: una disciplina che ha optato per un *favor* nei confronti del figlio, bilanciando al contempo tutti gli interessi in gioco

L'ordinamento tedesco viene spesso indicato⁶⁶ quale sistema che da più tempo, e in misura maggiore, riconosce il diritto alle origini. La Corte costituzionale tedesca riconobbe, in pronunce afferenti al riconoscimento dello *status filiationis*, il diritto del figlio a poter agire per il riconoscimento della paternità senza alcune restrizioni imposte dalle norme del BGB⁶⁷: la Corte costituzionale tedesca stabilì che questo diritto aveva rilievo costituzionale, avendo natura di diritto fondamentale ai sensi degli artt. 1 e 2, comma 1, della *Grundgesetz*. Di pari interesse sono alcune pronunce di alcune Corti che stabilirono il dovere della madre di informare il figlio sull'identità del proprio padre⁶⁸.

Secondo l'applicazione della legge tedesca in materia di stato civile, il figlio adottivo ha il diritto di conoscere le proprie origini, che secondo la normativa può essere esercitato fin dai sedici anni⁶⁹. Questo diritto è in grado di trovare piena applicazione, nella misura in cui il § 1591, BGB, stabilisce che "la madre di un bambino è la donna che l'ha partorito", facendo quindi sì che l'ordinamento tedesco aderisca al principio romanistico *mater semper certa est*.

Costituisce tuttavia una "anomalia", all'interno del sistema tedesco, l'esistenza delle c.d. *Babyklappe*, una versione moderna della "ruota degli esposti", che si trovano installate presso alcune strutture ospedaliere; in queste strutture, la madre può lasciare il proprio figlio, in forma anonima⁷⁰. Nonostante il dibattito suscitato nell'opinione

⁶⁶ R. J. Blauwhoff, *Tracing down the historical development of the legal concept of the right to know one's origins*, in *Utrecht Law Review*, 2008, vol. 4, 2, p. 112; M. De Lorenzi, *El derecho a conocer los orígenes*, op. cit., p. 496.

⁶⁷ BVerfGE 79, 256.

⁶⁸ AG Passau, 15 luglio 1987, *FamRZ*, 1987, 1309; LG Münster, 21 febbraio 1990, *FamRZ*, 1990, 1031. Vedi *Diritti e libertà fondamentali nei rapporti contrattuali*, a cura di G. Alpa e G. Conte, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 159-161.

⁶⁹ Secondo i §§ 61 e seguenti della *Personenstandsgesetz*, la possibilità di accedere ai dati relativi al proprio stato civile è consentito a qualunque persona, a partire dai sedici anni.

⁷⁰ L'esistenza di queste culle si colloca all'interno di un'area non disciplinata dal diritto: da un lato, il collocamento del neonato all'interno della culla da parte della madre potrebbe integrare gli estremi del reato di abbandono di minorenni ed eventualmente anche della soppressione di stato (vedi J. Moysich, *Babyklappe und anonyme Geburt*, in *Zeitschrift für Rechtspolitik*, 2003, vol. 6, pp. 216-217). Dall'altro lato, le strutture ospedaliere che mettono a disposizione questo servizio assumono il ruolo di "terze parti", alle quali è consentito ricevere in affidamento un minorenne,

pubblica, il legislatore tedesco non è mai intervenuto per dettare una specifica disciplina sulle *Babyklappe*⁷¹. Tuttavia, nel 2013 è stata emanata una legge⁷², istitutiva di una forma di “parto discreto”, che costituisce un interessante spunto per osservare come è possibile assicurare piena attuazione al diritto alle origini, garantendo, allo stesso tempo, la garanzia dell’anonimato alla madre che ne abbia bisogno.

Il parto discreto, in generale, può essere definito come una forma di parto anonimo nel quale la portata dell’anonimato è più limitata. Il parto discreto disciplinato dalla legge tedesca, infatti, consente alla madre di partorire in anonimato, senza che la sua identità possa essere rivelata con riferimento a tutti gli atti relativi alla nascita del figlio; al parto discreto segue la procedura volta all’adozione del figlio. La legge, nel contempo, prevede però che la madre sia tenuta a fornire la propria identità, che verrà conservata e mantenuta celata fino al compimento del sedicesimo anno di età del figlio che, come visto sopra, a partire da quel momento potrà avere pieno accesso a tutti i dati relativi alla propria nascita e alla propria origini⁷³.

La possibilità del parto discreto offerta dalla legge tedesca può costituire un efficace compendio tra gli interessi in gioco finora richiamati, e cioè quello del figlio a conoscere le proprie origini e quello della madre all’anonimato. Tra tutte le discipline analizzate, compresa quella italiana, la soluzione tedesca è quella che in misura maggiore garantisce tutela a tutti gli interessi in gioco: con l’introduzione del parto discreto, che ridimensiona la dimensione assoluta del diritto alla riservatezza delle

salvo il dovere di informare il giudice tutelare qualora, dopo otto settimane, la madre non lo abbia ripreso con sé. Da questa ultima ipotesi, pertanto, scaturisce la procedura volta all’adozione del minorenne il quale, tuttavia, si trova in una situazione di fatto che in futuro gli impedirà di conoscere le proprie origini.

⁷¹ M. G. Stanzione, *Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini*, Torino, Giappicchelli, 2015, pp. 22-23.

⁷² *Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt* del 28 agosto 2013. Con questa legge il legislatore tedesco non ha colto l’occasione di prendere posizione anche sul fenomeno delle *Babyklappe*, ma appare tuttavia evidente che l’introduzione di questa disciplina sia diretta alla riduzione del fenomeno dell’abbandono dei neonati in dette culle.

⁷³ La legge stabilisce, inoltre, una serie di precauzioni in favore della madre, la quale dovrà necessariamente sostenere un colloquio preventivo, nel quale verrà informata di tutte le conseguenze della propria decisione e delle misure a sostegno della maternità di cui può beneficiare. La madre ha inoltre la possibilità di revocare la propria decisione di partorire in forma discreta, sia prima del parto, sia successivamente, se non vi è già intercorsa la declaratoria di adozione; in questo ultimo caso, il figlio le può essere riconsegnato, previa verifica dell’idoneità del collocamento presso di lei.

madre, si garantisce la piena applicazione del diritto alle origini del figlio, che in questo modo è posto al vertice del sistema.

Questa disciplina sembra richiamare quella dinamica “diacronica” tra gli interessi in gioco evocata dalla Corte costituzionale italiana nel 2013. Infatti, nell’immediatezza del parto, la tutela dell’anonimato è piena: la madre biologica non subirà alcuna conseguenza dalla nascita del figlio, sconsigliando quindi l’eventualità di un suo abbandono e le consentirà, alla stesso tempo, di partorire in condizioni di sicurezza. Con il passare del tempo, queste eminenti esigenze di tutela della vita della partoriente e del figlio si sono attenuate e, per questo motivo, la legge tedesca accorda al diritto alla riservatezza un livello di protezione inferiore, lasciando quindi che, a distanza di sedici anni, il diritto a scoprire le proprie origini del figlio possa trovare applicazione.

4. Considerazioni conclusive

Nonostante, come visto nell’introduzione, il diritto alle origini sia stato positivizzato solo recentemente, il desiderio di ciascuno di conoscere le proprie origini affonda nella storia; possiamo trovarne un’eco nelle parole di Edipo nella tragedia composta da Sofocle: “Sarà quel che sarà! Ma ben voglio io / conoscere il mio sangue: e sia pur vile”⁷⁴.

Nel corso di questa analisi è stato possibile osservare come il diritto alle origini abbia avuto una progressiva espansione. La sua introduzione, infatti, nell’ambito dell’istituto dell’adozione, è strettamente legata al cambiamento di prospettiva dell’adozione stessa, e cioè dal momento nel quale essa viene intesa quale strumento deputato fondamentalmente alla tutela del minorenne. Tale innovata sensibilità ha quindi favorito la positivizzazione di questo diritto, la cui rilevanza per il benessere psicofisico dell’adottato (anche in età adulta) è ormai un dato acquisito a seguito della ricerca delle scienze psicologiche.

Dopo la sua introduzione, i confini di questo diritto sono stati espansi ad opera del diritto vivente. La prima innovazione si è verificata con la “rottura” del muro dell’anonimato, reso eventualmente revocabile, e successivamente inoperante nei

⁷⁴ Sofocle, *Le Tragedie*, vol. II, trad. Romagnoli, Bologna, Zanichelli, 1926, p. 76, vv. 1080-1081.

confronti della madre deceduta. Il suo ambito d'applicazione è stato poi espanso, potenzialmente, anche con riferimento all'identità dei fratelli e delle sorelle biologici.

Il perdurante elemento di tensione viene individuato nel carattere assoluto della scelta, iniziale o reiterata, della madre biologica di mantenere il segreto sulla propria identità. Da parte sua, la giurisprudenza non ha mai inteso, con le proprie pronunce, spingersi oltre il dettato normativo, che attribuisce alla madre questa facoltà: la scelta pretoria, nel silenzio del legislatore, è stata di rimettere alle parti la composizione del proprio conflitto di interessi, tramite la sua "procedimentalizzazione" con l'interpello, non essendo consentito ai giudici di predeterminare, una volta per tutte, una configurazione degli interessi di madre biologica e figlio. In realtà, questa scelta ha comunque finito per consentire che gli interessi in gioco potessero assumere un assetto "statico", che si determina appunto quando la madre biologica conferma la propria volontà di mantenere l'anonimato.

La soluzione così escogitata dalla giurisprudenza, per quanto abbia il merito di aver conferito maggiore elasticità alla disciplina nazionale sul diritto alle origini, sconta una necessaria deferenza: non poteva certo la Corte costituzionale operare una vera e propria creazione del diritto, decidendo essa stessa i termini del conflitto di interessi tra le parti. La giurisprudenza, quindi, per non sconfinare all'interno del potere legislativo, ha optato per una scelta neutra (pilatesca, si potrebbe affermare) dal punto di vista del diritto sostanziale, facendo in modo tale che gli interessi in gioco trovino la loro composizione all'interno del processo, sede nella quale saranno le parti stesse a definirne l'assetto.

Eppure, in considerazione della delicatezza dell'argomento, lo sviluppo del diritto alle origini non può definirsi compiuto in assenza di una disciplina legislativa che, oltre a risolvere il nodo cruciale del bilanciamento tra diritto alle origini e diritto alla riservatezza, delinei nel suo complesso il sistema del diritto alle origini, fornisca gli opportuni strumenti per la sua realizzazione e colmi alcune lacune, rimaste anche a seguito degli interventi giurisprudenziali⁷⁵.

⁷⁵ Per fare un esempio, abbisognerebbero di espressa le ipotesi di interpello nei in caso di incapacità sopravvenuta della madre o dei fratelli e delle sorelle biologiche, o dell'ampiezza del carico istruttorio che i Tribunali per i minorenni si devono assumere quando investiti di ricorsi *ex art. 28 legge n. 184/1983*. Vedi J. Long, *L'adottato adulto*, *op. cit.*, p. 1230. La giurisprudenza ha avuto modo di esprimersi sull'ipotesi del decesso della madre, caso al quale è stata equiparata

Sarebbe necessario strutturare *in primis*, all'interno delle istituzioni statali, un organismo in grado di compiere le attività di istruttoria e assistenza a chi richiede l'accesso alle proprie origini. L'istituzione potrebbe essere individuata all'interno della Pubblica Amministrazione, come nel modello francese, mantenuta all'interno della giurisdizione come già avviene, oppure ancora suddivisa tra le due istituzioni, ad esempio a seconda della presenza o meno di un contenzioso tra le parti. Ad ogni modo, sembra opportuno dotare il soggetto o i soggetti istituzionali investiti del compito dei necessari mezzi per farvi fronte, allo scopo di superare le difficoltà (essendo l'attuale sistema dell'interpello attuato con l'ausilio della magistratura e delle sue articolazioni interne).

In secondo luogo, è opportuno un intervento che qualifichi in maniera più precisa i contorni dello stesso diritto alle origini, aspetto al quale aveva già provveduto la sentenza della Corte di cassazione n. 6936/2018 (che aveva stabilito che il diritto alle origini comprenderebbe anche l'identità dei fratelli e delle sorelle biologici). Nonostante in questo lavoro si sia insistito particolarmente sul diritto alle origini quale possibilità di conoscere l'identità della madre che abbia partorito in anonimato, deve darsi conto del fatto che, secondo la realtà osservatasi nei Tribunali, una buona parte degli istanti abbia ritenuto soddisfattivo del desiderio di conoscere le proprie origini il venire a conoscenza della circostanze del proprio abbandono e dei motivi per i quali esso avvenne, anche in assenza della rivelazione dell'identità della madre biologica⁷⁶. Alla luce di questa circostanza, il diritto alle origini potrebbe trovare una più semplice e meno conflittuale attuazione semplicemente prevedendo una più completa raccolta (anche) di dati non identificativi della madre, che possano essere esibiti con forme semplificate.

Da ultimo, si ritorna sul tema principale finora affrontato, relativo al bilanciamento degli interessi. Si è infatti osservato che la Corte costituzionale, nel 2013, aveva assegnato al legislatore il compito di disciplinare questo aspetto, in virtù delle pronunce della Corte costituzionale stessa e della Corte EDU. Alla luce di tale prospettiva, il sistema elaborato dalla Corte costituzionale e recepito dalla

in un *obiter dictum* l'ipotesi di irreperibilità della stessa (Corte di cassazione, Sez. I, 9 novembre 2016 n. 22838), vedi M. De Angelis, *Il bene della riservatezza*, op. cit., pp. 15-18.

⁷⁶ M. De Angelis, *Il bene della riservatezza*, op. cit., pp. 26-27.

giurisprudenza dovrebbe essere qualificato come una disciplina transitoria del diritto alle origini, in attesa di un compiuto intervento legislativo.

È soltanto la sede parlamentare (e non quella del processo, per l'appunto) quella nella quale gli interessi delle parti potranno trovare una propria composizione: non si tratterà, quindi, di quella decisa di volta in volta dalle parti, ma una predeterminata, in via generale e astratta, dal legislatore. Beninteso, rientra nella discrezionalità del Parlamento anche la possibilità di utilizzare l'opzione ideata dalla giurisprudenza con l'introduzione dello strumento dell'interpello, ma in tal modo – è bene ricordare – rimarrebbe irrisolto il nodo dell'irrevocabilità della decisione della madre di confermare l'anonimato.

Anche in una prospettiva comparatistica, il diritto alle origini risulta incamminato verso l'ampliamento della propria portata anche in quest'ultimo ambito.

Riconoscere la predominanza del diritto alle origini, tuttavia, non significa rinunciare alla dialettica tra gli interessi in gioco. Un virtuoso esempio di come sia possibile assegnare la dovuta priorità al diritto alle origini, senza tuttavia compromettere del tutto il diritto alla riservatezza, viene offerto dalla legislazione tedesca che, introducendo con il parto discreto un temperamento alle conseguenze potenzialmente irreversibili della scelta di partorire in anonimato, ha saputo determinare con una legge, in via generale e astratta, un ragionevole punto di equilibrio tra gli interessi in gioco⁷⁷. Vale la pena osservare che non sono soltanto "giuridici" gli interventi opportuni sul tema, essendo le vicende che spingono le donne a partorire in anonimato sovente connotate da fragilità di carattere personale, familiare ed economico.

In conclusione, sarebbe opportuno il riconoscimento di una valenza predominante al diritto alle origini, che sia in grado di superare la scelta dell'anonimato compiuta dalla madre, pur garantendo alla stessa l'opportuna provvisoria protezione dalle conseguenze sociali e giuridiche del parto. La piena realizzazione del diritto alle origini appare l'unica soluzione consigliabile in considerazione della sua indiscussa natura di

⁷⁷ Parla invece di relativizzazione dell'importanza del diritto alle origini De Santis, *Diritto a conoscere le proprie origini*, op. cit., pp. 15-19, ricordando che la personalità dell'individuo non si risolve solo nella sua dimensione interna, che si realizza massimamente con la scoperta delle proprie origini, ma anche (e forse soprattutto) nella dimensione esterna-sociale, che necessita invece di formarsi sulla base di solide relazioni che si radicano innanzitutto nella famiglia. Sul punto vedi anche S. Rodotà, *Tra diritto e società. Informazioni genetiche e tecniche di tutela*, in *Riv. critica del diritto privato*, 2000, vol. 18, 4, p. 587.

diritto fondamentale della persona, riconosciuto come tale dai trattati internazionali sui diritti umani e dalla giurisprudenza dei moderni ordinamenti democratici.

dirittifondamentali.it